Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 27 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1192.
Aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) da L. 20.000.000 a L. 50.000.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 1024, con cui è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di porre in grado l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) di svolgere una più intensa attività produttiva e commerciale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzato l'aumento del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) da lire 20 milioni a lire 50 milioni.
La somma di lire 30 milioni, da erogarsi nell'esercizio finanziario 1937-1938, sarà corrisposta all'Azienda in uno o più versamenti, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, su deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima.

Art. 2.

All'aumento del capitale dell'Azienda suddetta potranno partecipare, per una quota non superiore al 40 per cento, Istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione.
Nel caso previsto dal comma precedente i rappresentanti nel Consiglio di amministrazione degli Istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione sono aumentati da uno a tre.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto-legge.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, è sostituito con il seguente:
« Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, potranno essere affidati all'Azienda altri compiti inerenti alla utilizzazione dei minerali metallici ed alla distribuzione e commercio dei minerali metallici e dei metalli ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, è sostituito con il seguente:
« L'Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da undici membri, fra i quali dovranno essere compresi un rappresentante del Consiglio superiore delle miniere ed uno del Comitato per la mobilitazione civile ».

Art. 6.

Sono abrogati il 2° ed il 3° comma dell'articolo unico della legge 10 aprile 1936-XIV, n. 1024.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1937-XV, n. 1193.

Proroga delle disposizioni relative alle indennità al personale militare impiegato in Africa Orientale Italiana in operazioni di polizia coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 285;
Visto il R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 1059, che stabilisce indennità al personale militare impiegato nell'Africa Orientale Italiana in operazioni di polizia coloniale;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 1059, che stabilisce indennità al personale militare impiegato nell'Africa Orientale Italiana in operazioni di polizia coloniale, sono prorogate al 28 febbraio 1937-XV.

Art. 2.

Per i militari in servizio nei territori del Governo dei Galla e Sidama la decorrenza dei premi stabiliti dagli articoli 1 e 4 del R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 1059, è fissata dal 1° giugno 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 124. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1194.

Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare una eredità.

N. 1194. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Milano viene autorizzata ad accettare l'eredità relitta in suo favore dal comm. dott. Eugenio Diviani.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1195.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Michele Arcangelo, in San Michele d'Angarano di Bassano del Grappa (Vicenza).

N. 1195. R. decreto 17 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Michele Arcangelo, in S. Michele d'Angarano di Bassano del Grappa (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1196.
Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di S. Agostino dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, con sede in Roma.

N. 1196. R. decreto 17 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di S. Agostino dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani, con sede in Roma, via della Scrofa n. 80.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1197.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Giuseppe e Quintino Sella » di Biella.

N. 1197. R. decreto 17 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, le Casse scolastiche del già Regio ginnasio di Biella e dell'ex Liceo classico pareggiato, ora convertito in Regio, della stessa città, vengono costituite in unico ente morale denominato Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Giuseppe e Quintino Sella » di Biella, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 maggio 1937-XV, n. 1198.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Luigi Razza » di Bojano.

N. 1198. R. decreto 29 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Luigi Razza » di Bojano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1199.
Determinazione delle circoscrizioni del Regio consolato generale in Beirut e del Regio consolato in Aleppo.

N. 1199. R. decreto 10 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene fissata la circoscrizione del Regio consolato generale in Beirut e quella del Regio consolato in Aleppo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona di Campagnano (Roma), dell'estensione di ettari 5500 circa;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934 e 29 luglio 1935, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35 e 1935-36;

Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1935, con cui detta zona è stata ridotta di circa 3500 ettari;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1936, con cui detto divieto è stato nuovamente prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali, nella zona di Campagnano (Roma), delimitata dai confini sottoindicati, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

Nord-ovest: da una linea che nei pressi del Ponte del Pavone sulla via Cassia segue la carrereccia che incontra il Fosso del Pavone fino alla prossimità del Torraccio di Stracciacappa.

Ovest: da questa località costeggiando l'alveo dell'antico Lago di Stracciacappa presso il Fontanile, rasentando le pendici occidentali di Monte Casale, di Monte S. Angelo e di Monte S. Andrea e raggiungendo la strada che conduce a Cesano.

Sud: da questa località fino all'incontro della via Cassia.

Est: dalla via Cassia fino all'incontro della carrereccia nei pressi del Ponte del Pavone.

La Commissione venatoria provinciale di Roma, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(2516)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona della provincia di Roma denominata « Muratella-Maccarese »;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934, 11 aprile 1935 e 31 agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35, 1935-36 e 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 6 aprile 1933, 25 luglio 1934, 11 aprile 1935 e 31 agosto 1936 nella zona della provincia di Roma, denominata « Muratella-Maccarese », è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Roma, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(2517)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 2 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1937.

N.B. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 5-6, anno 1937, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

1 Dichiarazioni del 6 novembre 1936.
Marchi di fabbrica nn. 30425 e 46865, trasferiti da Antonio R. Martino, a New York, ad Armanda Maria Martino, a New York.
(Per successione come da certificato del 12 agosto 1936, registrato a Genova il 30 ottobre 1936, n. 8235, vol. 687, atti privati).

2 Dichiarazioni del 17 novembre 1936.
Marchi di fabbrica nn. 18173 e 18381, trasferiti dalla Ditta Biciclette Ancora Pracchi & C., a Milano, a Pracchi Umberto, a Milano.
(Per cessione come da atto del 21 luglio 1933, registrato a Casalpusterlengo il 26 luglio 1933, n. 99, vol. 63, atti pubblici).

3. Dichiarazioni del 23 novembre 1936.
Marchi di fabbrica nn. 18173 e 18381, trasferiti da Pracchi Umberto, a Milano, a Codoni Fermo, a Milano.
(Per cessione come da atto del 26 ottobre 1936, registrato a Casalpusterlengo il 29 ottobre 1936, n. 206, vol. 65, atti pubblici).

4. Dichiarazioni del 28 novembre 1936.
Marchi di fabbrica nn. 36555 e 36691, trasferiti da Riccardo Piperno, a Roma, alla Società Anonima Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.
(Per cessione come da atto dell'8 agosto 1936, registrato a Spoleto il 18 agosto 1936, n. 127, vol. 107, atti privati).

5. Dichiarazioni del 10 dicembre 1936.
Marchi di fabbrica nn. 39636, 40249 e 45302, trasferiti dalla United Aircraft Manufacturing Corporation, a Wilmington, alla United Aircraft Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Wilmington.
(Per cessione come da atto del 1° luglio 1936, registrato a Torino il 30 novembre 1936, n. 29665, vol. 546, atti privati).

6. Dichiarazioni del 22 dicembre 1936.
Marchi di fabbrica nn. 42653 e 47503, trasferiti dalla Ditta Eugenio Fontanella, a Milano, alla Società Anonima Fontanella, a Milano.
(Per cessione come da atti del 19 dicembre 1936, registrati a Milano il 22 dicembre 1936, nn. 1028 e 1029, vol. 3667, atti privati).

7. Dichiarazioni del 30 dicembre 1935.
Marchi di fabbrica nn. 23223, 23224 e 23225, trasferiti dalla Ditta Manifatture F. Boneschi, a Torino, alla Manifatture Boneschi - Società Anonima, ad Alpignano.
(Per costituzione di società come da certificato del 24 settembre 1935).

8. Dichiarazione del 28 marzo 1935.
Marchio di fabbrica n. 52452, trasferito dalla Georg Schicht Aktiengesellschaft, ad Aussig (Cecoslovacchia), alla Società Anonima Fratelli Lever, a Milano.
(Per cessione come da atto del 13 marzo 1935, registrato a Milano il 22 marzo 1935, n. 58634, vol. 3577, atti privati).

9. Dichiarazioni del 28 marzo 1935.
Marchi di fabbrica nn. 52476 e 52631, trasferiti dalla Georg Schicht Aktiengesellschaft, ad Aussig (Cecoslovacchia), alla Società Anonima Fratelli Lever, a Milano.
(Per cessione come da atto dell'11 marzo 1935, registrato a Milano il 22 marzo 1935, n. 58633, vol. 3577, atti privati).

10. Dichiarazione del 4 giugno 1936.
Marchio di commercio n. 51292, trasferito dalla Società Prodotti Industriali, a Genova, alla Società Italiana Prodotti Houghton, a Genova.
(Per cambiamento di denominazione sociale come da verbale assembleare del 5 novembre 1935, registrato a Genova il 22 novembre 1935, n. 8304, vol. 680, atti privati).

11. Dichiarazione del 15 luglio 1936.
Marchio di commercio n. 52173, trasferito dalla Ditta Camangi & Zanasi, a Firenze, alla Ditta Fratelli Camangi, a Firenze.
(Per cessione di quota e cambiamento di denominazione sociale come da atto del 6 aprile 1936, registrato a Firenze il 16 aprile 1936, n. 6997, vol. 414, atti pubblici).

12. Dichiarazione del 18 luglio 1936.
Marchio di fabbrica n. 46077, trasferito dalla Società Anonima Stabilimenti Tessili Italiani — Benigno Crespi — Cotonificio Veneziano — Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Cotonificio Triestino, a Trieste.
(Per cessione come da atto del 19 maggio 1936, registrato a Desio il 20 maggio 1936, n. 2087, vol. 83, atti pubblici).

13. Dichiarazioni del 10 agosto 1936.
Marchi di fabbrica nn. 46078, 47918, 47919, 47962, 47963, 47964, 47965, 47966, 47967, 48027, 48028, 48029, 48030, 48031, 48711, 48741 e 50315, trasferiti dalla Società Anonima Stabilimenti Tessili Italiani — Benigno Crespi — Cotonificio Veneziano — Manifatture Toscane Riunite, a Milano, alla Società Anonima Cotonificio Triestino, a Trieste.
(Per cessione come da atto del 19 maggio 1936, registrato a Desio il 20 maggio 1936, n. 2087, vol. 83, atti pubblici).

14. Dichiarazioni del 21 agosto 1936.
Marchi di fabbrica nn. 22305, 22992, 22993 e 22994, trasferiti dalla Industria Bergamasca Filati Cucirini, a Bergamo, alla Società Anonima Cucirini Italiani, già Davide Riboldi, a Treviglio (Bergamo).
(Per cessione come da atto del 15 aprile 1936, registrato a Clusone il 23 aprile 1936, n. 1388, vol. 72, atti privati).

15. Dichiarazione del 4 settembre 1936.
Marchio di fabbrica n. 38563, trasferito dalla Bowker Chemical Co., a New York, alla The American Agricultural Chemical Co. costituita con le leggi del Delaware, a New York.
(Per cessione come da atto del 30 giugno 1936, registrato a Torino il 26 agosto 1936, n. 12179, vol. 545, atti privati).

16. Dichiarazioni del 30 settembre 1936.
Marchi di fabbrica nn. 15508, 15819, 17157, 21585, 27628, 28394 e 32920, trasferiti dalla Tide Water Oil Company (società costituita sotto le leggi dello Stato di New Jersey), a New-York, alla Tide Water Oil Company (società costituita sotto le leggi dello Stato di Delaware), a New York.
(Per cessione come da atto del 24 agosto 1936, registrato a Genova il 24 settembre 1936, n. 5642, vol. 686, atti privati).

17. Dichiarazione del 1° ottobre 1936.
Marchio di fabbrica n. 16765, trasferito dalla Pratt & Whitney Company, a Hartford, Connecticut (S.U.A.), alla Niles-Bement-Pond Company (costituita sotto le leggi dello Stato di New Jersey), a New York.
(Per cessione come da atto del 21 aprile 1936, registrato a Roma il 29 settembre 1936, n. 11245, vol. 503, atti privati).

18. Dichiarazione del 15 ottobre 1936.
Marchio di fabbrica n. 42964, trasferito da Luigi Ceva, a Milano, a Menotti Riva e Umberto Laguzzi, a Milano.
(Per cessione come da atto del 23 luglio 1936, registrato a Codogno il 28 luglio 1936, n. 72, vol. 78, atti pubblici).

19. Dichiarazioni del 6 novembre 1936.
Marchi di fabbrica nn. 18563 e 22065, trasferiti dalla Società Anonima Cucirini Italiani, a Treviglio (Bergamo), alla Società Anonima Cucirini Italiani (S.A.C.I.), già Davide Riboldi, a Milano.
(Per cessione come da atto del 22 agosto 1936, registrato a Romano il 26 agosto 1936, n. 55, vol. 63, atti privati).

20. Dichiarazione del 20 novembre 1936.

Marchio di fabbrica n. 39447, trasferito dalla The Van Dorn Electric Tool Co., a Cleveland-Ohio (S.U.A.), alla The Black & Decker Manufacturing Co. costituita con le leggi del Maryland, a Towson, Maryland (S.U.A.).

(Per cessione come da atto del 1° ottobre 1936, registrato a Roma il 18 novembre 1936, n. 9561, vol. 434, atti privati).

21. Dichiarazioni del 25 novembre 1936.

Marchi di fabbrica nn. 35919, 35938 e 35939, trasferiti dalla Sale & Co., a Londra, alla Nichiro Gyogyo Kabushiki Kaisha, a Tokyo.

(Per cessione come da atto del 9 settembre 1936, registrato a Torino il 18 novembre 1936, n. 28216, vol. 546, atti privati).

22. Dichiarazione del 28 novembre 1936.

Marchio di fabbrica n. 19762, trasferito da Arrigo Piperno, a Roma, alla Società Anonima Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.

(Per cessione come da atto del 13 agosto 1936, registrato a Spoleto il 18 agosto 1936, n. 128, vol. 107, atti privati).

23. Dichiarazione del 1° dicembre 1936.

Marchio di fabbrica n. 48062, trasferito da Pietro Gregorio, a Borgo San Dalmazzo (Cuneo), a Celestino Giovanni Biua, a Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

(Per cessione come da atto del 13 novembre 1936, registrato a Borgo San Dalmazzo il 14 novembre 1936, n. 347, vol. 107, atti pubblici).

24. Dichiarazioni del 17 dicembre 1936.

Marchi di fabbrica nn. 44365, 47434 e 53044, trasferiti da Mario Cornelio, a Milano, a Umberto Ruspi, a Milano.

(Per cessione come da atto del 2 dicembre 1936, registrato a Milano il 15 dicembre 1936, n. 968, vol. 3667, atti privati).

25. Dichiarazione del 9 gennaio 1937.

Marchio di fabbrica n. 34807, trasferito dalla Canadà Dry Ginger Ale Inc. costituita con le leggi dello Stato di Virginia, a Manhattan, New York alla Canadà Dry Ginger Ale Inc. costituita con le leggi del Delaware, a Manhattan, New York.

(Per cessione come da atto del 2 novembre 1936, registrato a Torino il 30 dicembre 1936, n. 34452, vol. 546, atti privati).

26. Dichiarazioni del 15 gennaio 1937.

Marchi di fabbrica nn. 54209, 54217 e 54218, trasferiti da Abulafia Albert, a Londra, ad Abulafia Albert, a Londra, e ad Elia Journo, a Tripoli.

(Per cessione come da atto del 4 gennaio 1937, registrato a Tripoli il 7 gennaio 1937, n. 1883, atti pubblici).

27. Dichiarazioni del 22 gennaio 1937.

Marchi di fabbrica nn. 40646, 40647, 41781, 42925, 43694, 43695, 43696, 43697, 43698, trasferiti dalla Ditta I.D.E.A. Industrie Droghe ed Affini, a San Martino di Lupari (Padova), alla Società Anonima Industria Droghe ed Affini, a Padova.

(Per cessione come da atto del 31 gennaio 1936, registrato a Camposampiero il 5 febbraio 1936, n. 305, vol. 52, atti pubblici).

28. Dichiarazione del 28 gennaio 1937.

Marchio di fabbrica n. 49258, trasferito dalla The Silex Co. (1924), ad Hartford, alla The Silex Co. (1929) costituita con le leggi del Connecticut, ad Hartford.

(Per cessione come da atto del 21 dicembre 1936, registrato a Roma il 26 gennaio 1937, n. 30417, vol. 509, atti privati).

Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(2541)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a quattro posti di topografo aggiunto presso l'Istituto geografico militare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici del personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, concernente agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Vista la nota 6 maggio 1937-XV, n. 7146.8.1-1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza ad espletare nell'anno 1937, un concorso a quattro posti di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11° - gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che siano muniti del titolo di studio indicato nel successivo articolo 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV il limite massimo di età è elevato a 35 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è elevato a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, i quali potranno essere ammessi al presente concorso anche se per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso per lo stesso impiego.

Con l'aumento del limite di età di cui al precedente comma si cumulano gli altri aumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

I precedenti due commi si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi nelle circostanze ivi indicate, i quali all'atto della presentazione delle domande di ammissione al concorso non si trovino più in servizio militare.

Al personale statale in servizio civile non di ruolo, comunque denominato, alla data del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro il 18 dicembre 1936-XV, data di entrata in vigore del citato R. decreto-legge n. 2109, abbia riportata idoneità in pubblico concorso per nomina nei ruoli del personale del gruppo *B* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età per l'ammissione al presente concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937 (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di licenza di liceo scientifico, o di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico, o di licenza di istituto tecnico (di qualsiasi sezione) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico o di licenza di istituto nautico;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. Detto certificato può anche essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente i servizi sanitari che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921 n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili), per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che prestino, senza interruzione, servizio civile, non di ruolo presso le Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, da almeno due anni, alla data 4 febbraio 1937-XV certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono; ovvero, per coloro che siano in servizio civile non di ruolo, comunque denominato, alla data 7 dicembre 1936-XV, ed abbiano riportato — dopo il 5 aprile 1933-XI ed entro il 18 dicembre 1936-XV — l'idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale del gruppo *B* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, certificato rilasciato dalla competente Amministrazione, da cui risulti l'idoneità come sopra conseguita e la qualità di dipendente statale in servizio civile non di ruolo alla detta data 7 dicembre 1936-XV;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal pro-

durre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) ed il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato, non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Firenze, consisteranno in una prova grafica ed in una prova orale giusta il programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova grafica saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato non meno di sette decimi nella prova grafica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto, ottenuto nella prova grafica e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454 e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48 e nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Se allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio dello stesso Consiglio d'amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio stesso di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1937 - Anno XV.

p. *Il Ministro*: PARIANI.

Programma per gli esami di concorso a quattro posti di topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare.

PROVA GRAFICA.

Disegno topografico:

Copia di un modello di disegno topografico avente l'altimetria espressa con quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

N. B. — La durata della prova grafica è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) Matematica:

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria.

b) Topografia:

Nozioni generali - Cenni sui principali strumenti topografici - Metodi diversi di rilevamento - Rappresentazione del terreno - Disegno topografico - Segni convenzionali - Lettura di una carta.

c) Nozioni di statistica:

Statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche.

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(2545)

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria del concorso per esami a 4 posti di allievo tecnico nei Monopoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 27 successivo, reg. 3 - Monopoli, foglio 222, col quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di allievo tecnico (grado X) nel ruolo del personale di 1ª categoria (gruppo A) dei Monopoli di Stato, così ripartiti: un posto nella branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati » e tre posti per la branca di servizio « Saline »;
Visto il risultato degli esami come dai Verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 5 gennaio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 16 successivo, reg. 1, Monopoli, foglio 13.

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a quattro posti di allievo tecnico di cui al decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV citato nelle premesse:

Ordine di graduatoria	COGNOME E NOME	VOTAZIONE OTTENUTA			
		Media dei punti riportati nelle prove scritte	Prova orale	Aliquota dei punti riportati nella prova facoltativa di lingua estera	Somma dei punti
1	Jovinelli ing. Manlio di Ettore	7,50	8 —	—	15,50
2	Pasquale ing. Fortunato di Ferdinando	7,75	7 —	—	14,75
3	Cecchini ing. Mario di Giacomo	7 —	7,50	0,20	14,70
4	Ghilardi ing. Carlo di Antonio Giuseppe	8 —	6 —	—	14 —
5	Fiorentino ing. Alfonso	7,25	6 —	—	13,25

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:
1. Jovinelli ing. Manlio.
2. Pasquale ing. Fortunato.
3. Cecchini ing. Mario.
4. Ghilardi ing. Carlo.

E' dichiarato idoneo: Fiorentino ing. Alfonso.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1937 - Anno XV.

Il Ministro: DI REVEL.

(2540)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito dei concorsi a 10 posti di aiutante disegnatore presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ed a 20 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o macchinisti navali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV, n. 968;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/106580 in data 1° luglio 1937-XV;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 10 posti di aiutante disegnatore in prova nei ruoli delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 6 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1° Marini Aldo.
2° Ruggieri Osvaldo.
3° Scelzo Mario.
4° Barinci Bruno.
5° Salvarani Bruno.
6° Brasini Giovanni.
7° Caputo Giuseppe.
8° Esposto Alimena Goffredo.
9° Carbone Luigi.
10° Burroni Remo.
11° Brozzi Marino.
12° Trusso Antonino.
13° Fontana Giulio.
14° Bernardo Luigi.
15° Modesto Nicola.
16° Nason Luigi.
17° Mazzini Alberto.
18° Malice Vincenzo.
19° Marchese Vittorio.
20° Palini Annesio.
21° Conzon Giovanni.
22° Cerruto Giorgio.
23° Bozzi Enzo.
24° Nosenzo Aldo.
25° Saitta Giovanni.
26° Carrucciu Beniamino.
27° Barbieri Tito A.
28° Mori Manrico.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XV, n. 966;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/104959 in data 28 giugno 1937-XV;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 20 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o macchinisti navali.

Roma, addì 6 luglio 1937 - Anno XV.

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1° Novelli Sileno.
2° Piccioni Giuliano.
3° Navalesi Giovannino.
4° Ricciardelli Lelio.
5° Gervasio Ugo.
6° Cammarata Biagio.
7° Labella Aldo.
8° Romano Alberto.
9° Pecoraro Francesco.
10° Camardella Gioacchino.
11° Livings Salvatore.
12° Proietti Evaldo.
13° Crupi Candeloro.
14° Civitarese Gennaro.
15° Gautier Bruno.
16° Franceschini Leonetto.
17° Caputo Saverio.
18° Mezzanino Antonio.
19° Visani Pericle.
20° Agostini Ivo.
21° Dell'Agnello Andrea.
22° Fidenzi Ugo.
23° Casini Giovanni.
24° Casini Pietro.
25° Belardi Vittorio.
26° Sebartoli Aldo.
27° Pasquini Aldo.
28° Gambacciani Lando.
29° Patti Gaspare.

(2534)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.